

Avvertenze agli emigranti italiani intorno ad alcuni paesi esteri.

Canadà (Circolare n. 213 in data aprile 1911). — Si rammenta agli emigranti italiani, i quali si dirigono al Canadà, che, secondo le disposizioni legislative vigenti nel Dominio canadese, essi debbono soddisfare, oltre che alle condizioni già rese note, anche a quella che si riferisce al possesso di una determinata somma di denaro.

I casi di reiezione da New York, da Boston o da altri porti degli Stati Uniti di emigranti italiani diretti al Canadà, sono stati frequenti in questi ultimi mesi: epperò giova ricordare che le norme vigenti per l'ammissione degli stranieri nel Canadà si applicano anche a coloro che, prendendo imbarco per New York od altro porto degli Stati Uniti, proseguono il viaggio per via di terra sino al Canadà.

Fu già reso noto come in base a speciali accordi intervenuti tra il Governo canadese e quello degli Stati Uniti, le Autorità preposte ai servizi di immigrazione nei porti di sbarco degli Stati Uniti, respingono dai porti stessi gli immigranti diretti al Canadà, i quali siano *palesamente inammissibili* agli effetti della legge canadese sull'immigrazione, specialmente se sprovvisti della somma di denaro prescritta e del biglietto ferroviario di proseguimento dal porto di sbarco al paese di destinazione.

Urge perciò ricordare ancora una volta la somma di denaro che tutti gli immigranti indistintamente devono possedere al momento del loro arrivo nei porti suddetti.

Ogni emigrante che intende recarsi nel Canadà tra il 1° marzo e il 30 ottobre, deve possedere un minimo di dollari 25 (circa lire italiane 130) in aggiunta al biglietto ferroviario pel viaggio nell'interno fino alla destinazione finale. **Ogni emigrante deve partire dall'Italia già provvisto del detto biglietto ferroviario.**

Se l'emigrante è capo di famiglia ed è accompagnato dai membri di essa, deve avere altresì dollari 25 (circa lire italiane 130) per ogni persona dell'età superiore ai 18 anni, e dollari 12.50 (circa lire italiane 65) per ciascuna persona tra i 5 e i 18 anni, sempre in aggiunta ai biglietti ferroviari.

Dal primo novembre a tutto febbraio gli immigranti devono possedere il doppio delle somme in contanti sopra indicate.

Il denaro mandato agli immigranti dopo il loro arrivo o dopo la loro esclusione in New York, allo scopo di renderli ammissibili ai sensi della legge canadese, non è tenuto in alcun conto dalle autorità americane.

Gli emigranti devono altresì tener presente che quelli fra essi, i quali non siano giudicati ammissibili nel Canada, sono soggetti ad essere respinti anche dagli Stati Uniti, il cui Governo, di regola, non permette l'ammissione nel territorio della Federazione di persone che il Canada respinga come non desiderabili.

Stati Uniti. (Circolare n. 214, in data maggio 1911. — In molti Stati della Confederazione Nord Americana gli emigranti minorenni non possono essere assunti al lavoro in fabbriche, opifici, ecc., se non abbiano raggiunto un determinato limite d'età (ordinariamente 14 o 15 anni). A provare l'età dei minorenni è necessario esibire regolare atto di nascita, per ottenere il quale dall'Italia, trovandosi all'estero, occorre ordinariamente molto tempo.

Ad evitare tale inconveniente si consiglia che gli emigranti minorenni, i quali si recano negli Stati Uniti, vengano sempre provvisti di regolare atto di nascita.